

COMUNE DI CODIGORO

PROVINCIA DI FERRARA

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E LA POLISPORTIVA
CAPITELLO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE
ATTREZZATURE DEL CAMPI SPORTIVO SITO IN VIA LENIN NEL
CAPOLUOGO E IN PONTELANGORINO**

L'anno 2025 addì del mese di con questa scrittura privata da
valere a tutti gli effetti di legge quale pubblico atto

TRA

Il Dott.-----, nato a----- il -----, domiciliato presso la
Residenza Municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in
qualità di Dirigente del Terzo Settore del Comune di Codigoro e quindi in
nome, per conto ed esclusivo interesse del Comune medesimo (C.F.
00339040388)

E

Il sig. ----- nato a ----- il ----- ivi residente in via
Lenin n. 37, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di
Presidente pro-tempore della Polisportiva Capitello Associazione Sportiva
Dilettantistica con sede in ----- via----- e quindi in nome, per
conto ed interesse dell'Associazione medesima (C.F. 91004650387).

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. del , veniva
disposto di concedere l'uso e la gestione degli impianti e delle attrezzature
del campo sportivo comunale sito in via Lenin nel Capoluogo e del campo

sportivo in Pontelangorino per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede in comodato l'uso e la gestione all'Associazione Polisportiva Capitello - Associazione Sportiva Dilettantistica, come sopra costituitasi, che accetta, gli impianti e le attrezzature del campo sportivo comunale sito in via Lenin nel Capoluogo censito al catasto terreni al foglio 100 mapp. n. 147, 139, 384, 87 e 291 e del campo sportivo sito in Pontelangorino, in via Centro, censito al catasto fabbricati al foglio 57 mapp.. 20, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, il tutto come meglio specificato nelle planimetrie allegate che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A e B).

L'impianto sportivo sito in via Lenin si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campetto da calcio;
- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti;
- n. 1 zona adibita ad area di gioco polivalente.

L'impianto sportivo sito in Pontelangorino, sito in Via Centro, si compone dei seguenti immobili:

- n. 1 campo da calcio;
- n. 1 campo da allenamento;

- n. 1 edificio in muratura adibito a spogliatoio per gli atleti e locali cucina;

- n. 1 stand polifunzionale;

- n. 1 tribuna;

- n. 2 manufatti ad uso biglietteria;

- area vede con elementi di arredo.

Art. 3

Il presente comodato avrà la durata di anni 5 (CINQUE) decorrenti dal 01.01.2026 sino al 31.12.2030.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all'Amministrazione Comunale alla quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Art. 4

L'Associazione Polisportiva Capitello si impegna a garantire la piena disponibilità delle aree e delle strutture oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione comunale, previ i necessari accordi che di volta in volta saranno presi, potrà disporre dei campi in occasione di manifestazioni indette o patrocinate dal Comune ed in occasione dei Giochi della Gioventù e di similari attività scolastiche;

Art. 5

L'Associazione potrà utilizzare il campo sportivo e le strutture senza

corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di concessione in uso.

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il campo sportivo e le strutture con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'Associazione si assume ogni più ampia responsabilità per la buona conservazione dei beni affidati e si accolla tutti gli oneri occorrenti per la custodia, per la manutenzione ordinaria e per i consumi di energia elettrica, combustibile per riscaldamento, acqua, ecc. i cui contatori saranno intestati per tutta la durata della concessione. E' altresì a carico dell'associazione la tassa per i rifiuti urbani.

La custodia dell'impianto dovrà essere assegnata ad un socio o ad un dirigente della Polisportiva, ovvero anche ad un terzo, purché di fiducia della Polisportiva medesima e dell'Amministrazione Comunale.

La manutenzione ordinaria dovrà essere fatta su tutti gli impianti, attrezzature e pertinenze del plesso sportivo, ivi compresa la pulizia degli spogliatoi e la perfetta tenuta del terreno di gioco e la segnatura dello stesso, nonché la falciatura delle erbe nelle aree interne ed esterne alla struttura.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

Art. 6

Fermo restando che la priorità dell'utilizzo della struttura è della Polisportiva Capitello, dovrà essere consentito l'utilizzo in orario diurno anche a privati ed a gruppi minori amatoriali con precedenza per quelli formati nel territorio

comunale ed infine quelli extracomunali.

Tali gruppi, per ottenere l'uso dell'impianto, per singole attività o manifestazioni, dovranno farne richiesta, almeno 5 giorni prima del giorno di utilizzo alla Polisportiva Capitello e corrispondere eventuale rimborso spese preventivamente concordato con l'Associazione.

In ogni caso in cui la Polisportiva Capitello incontri difficoltà o problemi, ovvero ravvisi possano sorgere controversie o nascano effettivamente liti o dubbi sulla gestione dell'impianto affidato, nei confronti di singoli, gruppi, ecc., deve informare immediatamente l'Amministrazione Comunale che si riserva di dirimere le questioni.

Art. 7

L'Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 3, le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa

dell'Associazione.

Art. 8

Nei locali concessi in uso dovranno essere svolte unicamente le attività previste dallo Statuto dell'Associazione.

In caso di utilizzi diversi il Comune provvederà ad inviare specifica diffida all'Associazione tramite lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica certificata e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, la concessione verrà revocata senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 9

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, è vietato all'Associazione subconcedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione della struttura sportiva ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente concessione si intenderà revocata con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e l'immobile dovrà essere restituito nella disponibilità del Comune.

Art. 10

L'Associazione dichiara di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso delle struttura, derivante dall'uso e dalle attività svolte nella struttura sportiva in uso. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi derivanti da danni alle persone, anche che frequentano la struttura.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 11

Il presente atto è esente da imposta di bollo ex art. 27 bis Allegato B D.P.R. n. 642/1972. Le spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 13

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comune di Codigoro

